



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 3725222

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da una società che ha per oggetto l'esercizio dell'attività relativa alla gestione di palestre, di piscine, di impianti sportivi e di tutte le attività e trattamenti relativi allo sport e connessi, la gestione di centri e stabilimenti per il benessere della persona in genere;

esaminati approfonditamente i moduli contrattuali utilizzati da codesta società al fine della concedibilità del contrassegno di equità contrattuale;

considerato che il Comitato Giuridico ha riconosciuto la sostanziale assenza di elementi di vessatorietà e per l'effetto la concedibilità del contrassegno di equità contrattuale e, per una migliore comprensione del testo, ha sottoposto alla valutazione della società le seguenti osservazioni:

1. all'art. 1, c. II, il consenso al trattamento dei dati personali o la presa visione dell'"informativa privacy", denominata modulo, deve essere distinta dall'accettazione delle condizioni generali di contratto;
2. all'art. 2, c. I, la potestà parentale, a seguito della riforma della filiazione, è ora denominata "responsabilità";
3. all'art. 3, c. II, sempre ai fini di privacy, la specificazione delle patologie non deve essere obbligatoria, quanto invece l'indicazione delle attività precluse;
4. all'art. 3, c. IV:a sua (aggiungere "insindacabile") discrezione ed anche senza alcuna motivazione (da sostituirsi con "per motivi che facciano ritenere sconsigliabile l'iscrizione");
5. all'art. 7, c. I, ...il Centro consegna al Cliente (aggiungere "una tessera nominativa");
6. art. 15, c. 2: ...dei servizi oggetto del contratto, (aggiungere "questi") ha il diritto...;
7. art. 18, c. 1: - abbia violato (togliere "in modo grave") le norme ... ;
8. art. 19, titolo: diritto di recesso (cambiare con "ripensamento");
9. art. 20, c. 2:essere comunicati (aggiungere "dal Cliente");
10. art. 21, c. 1: ...organismo di mediazione delle Camere di Commercio (cambiare con "della Camera di Commercio di Brescia", poiché la società è di Brescia). Si propone di sostituire l'intero articolo 21 "Risoluzione delle controversie" con il testo seguente: "Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto (relative ad es.all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione) saranno devolute - prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria - ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia – Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le Tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà Brescia, pur potendo la procedura svolgersi con modalità a distanza, a scelta delle parti. Qualora l'esito del tentativo di mediazione sia infruttuoso, le parti potranno ricorrere alla autorità giurisdizionale ordinaria, fermo restando che il Foro competente sarà esclusivamente quello di residenza o domicilio del Cliente."
11. nella parte finale "ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ ecc..." inserire tra gli articoli del contratto soggetti alla doppia firma anche l'art. 8, a causa della previsione della non rimborsabilità della quota attivazione;

vista la versione definitiva delle condizioni generali di contratto trasmessa dalla società e rivista in conformità alle osservazioni formulate dal Comitato Giuridico;

il Comitato Giuridico ha ultimato l'esame delle nuove condizioni generali di contratto rilevando l'assenza di profili di vessatorietà ed autorizzando la concessione del contrassegno di equità contrattuale, raccomandando altresì alcune modifiche;

- all'art. 21, c. 2: “In caso di infruttuoso esito del procedimento, le parti potranno ricorrere alla autorità giurisdizionale ordinaria”, manca l'indicazione del foro competente, che è esclusivamente quello di residenza o domicilio del Cliente;
- immediatamente dopo l'art. 21, che il testo contrattuale si chiuda con luogo, data e sottoscrizione del Cliente;
- che l'art. 22 non sia più rubricato come tale, ma che prenda la forma di una “informativa per la privacy”, specificando le finalità della videosorveglianza e la conformità con le Linee Guida 2010 sulla videosorveglianza, predisposte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ad es. tutela del patrimonio aziendale, sicurezza degli ospiti del centro ecc...); che il “separato allegato” citato nel testo sia effettivamente riportato come allegato contrattuale; che il testo dell’“informativa per la privacy” si chiuda con luogo, data e sottoscrizione del Cliente.

In data 2 dicembre 2015 il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto, nominato con deliberazione della Giunta camerale 15/2014 e composto da dr.ssa Antonella Vairano – Presidente e prof. Giorgio Pedrazzi – Esperto, ha esaminato le condizioni generali di contratto trasmesse il 16.9.2015 da Viz srl, a seguito dell'analisi condotta dal Comitato il 21.7.2015, per la verifica della concedibilità del contrassegno di equità contrattuale.

Il Comitato Giuridico, esaminato il modulo contrattuale di Viz srl, rileva l'assenza di profili di vessatorietà ed autorizza la concessione del contrassegno di equità contrattuale.

Raccomanda, tuttavia:

- all'art. 21, c. 2: "In caso di infruttuoso esito del procedimento, le parti potranno ricorrere alla autorità giurisdizionale ordinaria", manca l'indicazione del foro competente, che è esclusivamente quello di residenza o domicilio del Cliente;
- immediatamente dopo l'art. 21, che il testo contrattuale si chiuda con luogo, data e sottoscrizione del Cliente;
- che l'art. 22 non sia più rubricato come tale, ma che prenda la forma di una "informativa per la privacy", specificando le finalità della videosorveglianza e la conformità con le Linee Guida 2010 sulla videosorveglianza, predisposte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ad es. tutela del patrimonio aziendale, sicurezza degli ospiti del centro ecc...); che il "separato allegato" citato nel testo sia effettivamente riportato come allegato contrattuale; che il testo dell'"informativa per la privacy" si chiuda con luogo, data e sottoscrizione del Cliente.

dr.ssa Antonella Vairano – Presidente (firmato digitalmente)

prof. Giorgio Pedrazzi – Esperto (firmato digitalmente)